

per la tutela di un interesse offeso, e che nel piato non vi sia lesione di diritti. Io certamente non voglio impedire ai cittadini di adire i tribunali, ove una lesione di diritto ci sia, nè credo che, anche con la proposta della Commissione, questo impedimento ad esercitare innanzi all'autorità giudiziaria le proprie ragioni sarebbe precluso. Noi non vogliamo se non impedire il ripetersi dei giudizi, e intendiamo però che i diritti dei privati cittadini restino impregiudicati.

Si trovi, se quella proposta della Commissione non piace, un'altra formula, purchè sia inteso, ripeto, che quando il Consiglio di Stato abbia deciso, e quando non fu elevato il conflitto (il che fa presumere implicitamente che diritto offeso non ci fosse) non si possa rinnovare la lite. Altrimenti con questa legge, anzichè semplificare, non faremmo altro che aprire la via alla duplicazione dei processi, il che non sarebbe neanche un beneficio per i cittadini le cui ragioni vogliamo tutelare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Siccome l'onorevole Bonacci diceva testè che altri in questa Camera partecipano nella sua opinione intorno al valore della aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 5, ed io sono precisamente nel novero di costoro, mi permetto di rispondere brevissime parole alle osservazioni fatte in senso contrario dall'onorevole presidente del Consiglio.

Io sono fra quelli che hanno accettato questa legge, e sono disposto a darle il mio voto favorevole, perchè è una maggiore guarentigia che con essa viene stabilita al procedimento amministrativo. Anzi, per me, il concetto e la portata della legge sono appunto un miglioramento nella procedura amministrativa. Ma non credo che assolutamente la legge possa essere condotta a conseguenze, le quali possano limitare l'ambito dell'autorità giudiziaria nella tutela dei diritti dei cittadini.

Dice l'onorevole presidente del Consiglio che lo scopo dell'aggiunta proposta all'articolo 5º, consiste in questo: nel prevenire il pericolo di una duplicazione di litigi, vale a dire il pericolo che la medesima questione si possa portare davanti al Consiglio di Stato e davanti all'autorità giudiziaria; imperocchè, egli dice, nel fatto stesso che la questione fu portata davanti al Consiglio di Stato, deve intendersi implicito il concetto che non si tratta della lesione di un diritto, ma semplicemente di un interesse.

Ora io credo che la teorica dell'onorevole pre-

sidente del Consiglio sia alquanto eccessiva. Può essere infatti che i cittadini adiscano l'autorità amministrativa, invece dell'autorità giudiziaria, sia perchè quella può portare rimedio nel merito stesso dell'atto amministrativo, sia perchè il procedimento si presenti di maggiore convenienza per altre ragioni.

Ma può essere anche che, davanti all'autorità amministrativa, il cittadino non ottenga quella soddisfazione alla quale egli creda di aver diritto: e in questo caso gli sarà preclusa la via dell'autorità giudiziaria?

E noti la Camera che, secondo l'aggiunta proposta dalla Commissione, non si tratta già di una eccezione di incompetenza, la quale fosse stata proposta davanti all'autorità amministrativa e da questa risolta, in modo da voler togliere il pericolo di una contrarietà di giudicati fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria. Si tratta puramente e semplicemente di una eccezione di incompetenza, la quale si dice essere stata rinunziata implicitamente e per sottinteso.

Ora io credo che sia veramente una bella prerogativa del nostro diritto pubblico, questa che è portata dai perfezionamenti alla legge intorno ai conflitti di attribuzione del 1877: cioè che la decisione in tema di competenza di conflitti tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, spetti sovraneamente all'autorità giudiziaria. E credo altresì che sia veramente concetto liberale e civile questo di avere nell'autorità giudiziaria la massima confidenza, la massima fiducia, (e credo che l'onorevole Tondi non si offenderà di questa confidenza ...

Tondi, relatore. No, anzi lo ringrazio.

Campi. ...che si vuole avere nell'autorità giudiziaria) e che ad essa, ogni qualvolta si sollevino questioni di diritto, spetti la sovrana e definitiva decisione.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva però di non tenere in modo assoluto alla formula dell'aggiunta proposta dalla Commissione, e che si accontenterebbe di una disposizione analoga a quella contenuta nel Codice di procedura civile, in tema di eccezioni di competenza per materia e per valore.

Io non ho bene udito quale sia la nuova formula che l'onorevole presidente del Consiglio vorrebbe sostituire. Osservo però che il Codice di procedura civile, in tema di competenza per materia e valore, lascia la massima libertà: tanto è vero che questa eccezione di competenza si può sollevare sempre in ogni grado di giurisdizione.